SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 ottobre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 ottobre 1993, n. **426**.

Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale dell'*International Finance Corporation* (IFC) . . . . . . Pag. 3

LEGGE 29 ottobre 1993, n. **427**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1993.

Nomina dei componenti la commissione straordinaria per la gestione del comune di Mazara del Vallo . . . . Pag. 21

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 23 ottobre 1993.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip). Pag. 23

Ministero del tesoro

DECRETO 25 settembre 1993.

Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia in ordine al servizio finanziario del prestito obbligazionario della Repubblica italiana per l'importo di $ USA 2 miliardi FRN scadente nel 1998. Pag. 25

Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali

DECRETO 13 ottobre 1993.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» . . . . Pag. 26

DECRETO 13 ottobre 1993.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerno del Massico bianco» . . . . Pag. 27

Ministero della sanità

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Rimini. Pag. 27

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Lecco. Pag. 28

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Crotone . . . . Pag. 28

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Vibo Valentia . . . . Pag. 29

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Prato. Pag. 30

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei farmacisti delle province di Milano e di Lodi . . . . Pag. 30

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei farmacisti delle province di Vercelli e di Biella . . . . Pag. 31

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei farmacisti delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola . . . . Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . Pag. 33

Cambi di riferimento del 28 ottobre 1993 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 33

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 3 agosto 1993 concernente: «Approvazione dei programmi di ristrutturazione di alcune unità minerarie». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 18 ottobre 1993) . . . . Pag. 34

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 ottobre 1993, n. 426.

Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale dell'*International Finance Corporation* (IFC).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della *International Finance Corporation* (IFC), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.

2. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 35.366.000, da versare in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1993.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi e ripartito in rate costanti di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997, si provvede, per il triennio 1993-1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1

— La legge n. 1597/1956 reca: «Adesione allo statuto della "International Finance Corporation"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1184):

Presentato dal Ministro del tesoro (BARUCCI) il 27 aprile 1993.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 10 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 26 maggio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2859):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, l'8 luglio 1993, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 7 ottobre 1993.

93G0502

LEGGE 29 ottobre 1993, n 427.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 agosto 1993, n 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2 Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, salvo quelli derivanti dall'esclusione dal regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previsto per i produttori agricoli, per le società per azioni e in accomandita per azioni, per le società a responsabilità limitata, per le società di mutua assicurazione e per le altre imprese, anche individuali, che nell'anno precedente abbiano conseguito un volume di affari superiore ai 360 milioni di lire, e del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 213. I produttori agricoli che hanno effettuato versamenti di imposta per effetto delle disposizioni contenute nei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, e 28 aprile 1993, n. 131, hanno diritto, limitatamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura, in sede di dichiarazione relativa all'anno 1993, alla detrazione o al rimborso delle somme versate. Le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società di mutua assicurazione che per il triennio 1993-1995 intendano optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale possono darne comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e quelle concernenti l'imposta sul valore aggiunto di cui al numero 21) della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dettate per il trasferimento di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, si applicano anche agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dal 22 maggio al 21 luglio 1993, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle operazioni effettuate nello stesso periodo di tempo anche se l'acquirente, alla data dell'acquisto, possedeva altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione in un comune diverso da quello ove è situato l'immobile acquistato, a condizione che abbia dichiarato nell'atto, a pena di decadenza, di non possedere nel comune dove è situato l'immobile acquistato altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di voler adibire tale immobile a propria abitazione principale.

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali e amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 331

All'articolo 4:

al comma 3, lettera a), *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Resta ferma la facoltà del depositario autorizzato di assolvere l'obbligo di cui alla presente lettera mediante idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa»;

al comma 4, dopo le parole: «I depositi fiscali» *sono inserite le seguenti:* «si intendono compresi nel circuito doganale e».

All'articolo 7, al comma 1, lettera e), *sono aggiunte, in fine, le parole:* «con gli interessi legali dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso».

All'articolo 15, al comma 1, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonchè alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti».

All'articolo 17, al comma 3, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il biodiesel è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 250.000 tonnellate. Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di *set-aside* ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed immissione

in consumo. Il contingente di biodiesel in esenzione di accisa potrà essere innalzato fino ad un massimo di 500.000 tonnellate annue, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 29. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. In prima applicazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Possono essere altresì esonerati dall'accisa i carburanti ed i combustibili di origine agricola nell'ambito di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti e in particolare i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili. L'esenzione viene accordata, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e con l'osservanza delle modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, a programmi di produzione preventivamente autorizzati dagli organi competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria».

All'articolo 20, al comma 1, alla tabella A richiamata:

il numero 6 è sostituito dal seguente:

«6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce e nella florovivaistica... 10% aliquota normale.

L'agevolazione è limitata al solo gasolio e olio combustibile.

L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta sulla base di criteri oggettivi stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità e quantità delle colture, alla dotazione delle macchine e delle attrezzature effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

al numero 12, lettera b), *le parole:* «a vapore» *sono sostituite dalle seguenti:* «e vapore».

All'articolo 27:

al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato generale, dal direttore generale dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4-bis.* I direttori centrali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono membri di diritto del comitato di gestione di cui al comma 4 in sostituzione dei funzionari appartenenti all'Amministrazione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette partecipa al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato in qualità di membro di diritto. Ai componenti del comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è corrisposto un gettone di presenza stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità ed i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 10 agosto 1988, n. 357 ».

All'articolo 29, al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applica con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità:».

Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:

«Art. 29-*bis.* – *(Contributo di riciclaggio sul polietilene).* – *1.* A decorrere dal 1° gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il contributo è dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo è dovuto sui film plastici importati o di provenienza comunitaria.

2. Obbligati al pagamento del contributo sono:

a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale;

b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.

3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenerato.

4. Il contributo è riscosso e versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad agevolare il finanziamento delle attività di:

a) raccolta differenziata, recupero e rigenerazione di scarti di film di polietilene, al fine di ridurne l'impatto ambientale e di ridurre l'uso delle discariche;

b) sviluppo dei mercati d'impiego dei materiali provenienti dalla rigenerazione e dal riciclaggio dei film di polietilene.

5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del contributo dovuto.

6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite con l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1994».

All'articolo 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. L'alcole etilico denaturato, da usare in esenzione dall'accisa e dai diritti erariali speciali in miscela con la benzina come carburante per autotrazione, non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 17, comma 3, del presente decreto limitatamente a programmi sperimentali autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle zone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 18 novembre 1992, e successive modificazioni, per un quantitativo massimo di 100.000 ettanidri di alcole etilico denaturato, e fino al 31 dicembre 1993; l'onere relativo, pari a lire 9 miliardi e 600 milioni per il 1993, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201».

All'articolo 35, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «e sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, e successive modificazioni, relativamente agli estratti ed essenze non contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori».

All'articolo 36:

al comma 2, numero 24), dopo le parole: «lettere *a)* e *b)*» *sono inserite le seguenti:* «del primo comma»; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «e, fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984»;

al comma 2, numero 25), dopo le parole: «lettere *a)* e *b)*» *sono inserite le seguenti:* «del primo comma»;

*al comma 2, il numero 41-*bis*) è sostituito dal seguente:*

«41-*bis*) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*ter*. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche".»;

al comma 3, lettera c), *al numero 127*-quinquies), *dopo le parole:* « ed eolica » *sono soppresse le parole:* « ceduti da imprese costruttrici »;

al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c*-bis) dopo il numero 127-*quaterdecies)* è aggiunto il seguente:

"127-*quinquiesdecies)* opere, impianti ed edifici di cui al numero 127-*quinquies)* sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi".»;

al comma 8, lettera a), *al capoverso, le parole:* « 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 »;

al comma 9, lettera a), *punto 3), il numero 27*-ter) *è sostituito dal seguente:*

«27-*ter)* le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonchè da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere»;

dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-*bis*. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.»;

al comma 12, dopo le parole: «della ristrutturazione degli edifici» *sono inserite le seguenti:* «e delle opere pubbliche e di pubblica utilità»; *e dopo le parole:* « e successive proroghe » *sono inserite le seguenti:* « , nè compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni »;

dopo il comma 12, è inserito il seguente:

«12-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«19-*bis.* Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

19-*ter.* Al comma 12-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni" ».

All'articolo 39, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5».

All'articolo 46, al comma 5, le parole: « trenta giorni dall'effettuazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « il mese successivo a quello di

effettuazione »; *e le parole:* « il quindicesimo giorno successivo » *sono sostituite dalle seguenti:* « il mese seguente ».

All'articolo 50, al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonchè la specifica del relativo titolo ».

All'articolo 54:

al comma 9, le parole: « il 31 marzo 1993 » *sono sostituite dalle seguenti:* « la stessa data, purchè regolarizzati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; per l'omissione o la inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle suddette violazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; si applicano altresì, anche agli uffici doganali, le disposizioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni"».

All'articolo 57, al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 40, comma 9, » *sono inserite le seguenti:* « e all'articolo 58 ».

All'articolo 61, al comma 1, alla tariffa, articolo 4, alla nota 2 sono aggiunte, in fine, le parole: « Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-*bis* del codice civile nè gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile ».

All'articolo 62:

al comma 1, lettera a), *sono aggiunte, in fine, le parole:* « e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio".»;

al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «legge 14 novembre 1992, n. 438,» *sono inserite le seguenti*: «e di cui all'articolo 62-*ter* del presente decreto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 24-*bis*. Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il 31 luglio 1993 ».

Dopo l'articolo 62, sono inseriti i seguenti:

«Art. 62-*bis*. – *(Studi di settore)*. – *1.* Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1995, possono

essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.

Art. 62-*ter*. – *(Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo)*. – *1*. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, per il periodo di imposta 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel periodo d'imposta non superano l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La disposizione si applica esclusivamente alle imposte dirette.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato a pena di nullità previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, possono applicarsi anche per l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente, adeguano il reddito d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni previste dall'articolo 55, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, per l'omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.

5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:

a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per cento

dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito d'impresa o quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo;

b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; l'idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, o da un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono all'accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti.

6. Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 62-*quater*. - *(Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi)*. - *1.* All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta";

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i princìpi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonchè i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i princìpi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria".

2. Il sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi

addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12".

3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 62-*quinquies.* – *(Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo - Abrogazioni).* – *1.* Il comma 2 dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le parole: "e per metà in caso di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".

3. L'articolo 11-*ter* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 62-*sexies.* – *(Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).* – *1.* Indipendentemente dall'attività di accertamento effettuata ai sensi dell'articolo 62-*ter*, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto ministeriale è diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso articolo 62-*ter* che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:

a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 62-*ter*;

b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;

c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991.

2. La Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate e i servizi per l'accertamento e la programmazione delle direzioni regionali delle entrate eseguono, sulla base di piani annuali o in via straordinaria, controlli e verifiche per l'accertamento dei tributi devoluti alla competenza del Dipartimento delle entrate, avvalendosi di tutti i poteri di indagine previsti dalle singole leggi d'imposta. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti, nonchè i risultati delle verifiche eseguite, sono comunicati agli uffici competenti ai fini dell'accertamento.

3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-*bis* del presente decreto.

4. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, lettera *d)*, le parole: "e dal controllo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dal controllo";

b) nel secondo comma, lettera *d)*, le parole: "e le irregolarità formali" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero le irregolarità formali" ».

All'articolo 63:

al comma 5, le parole da: « Il Ministro delle finanze » *fino a:* « provvede: » *sono sostituite dalle seguenti:* « Il Ministro delle finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie e del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede: »;

e aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera *e)* si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione ».

All'articolo 65:

al comma 5, primo periodo, le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 3 febbraio 1992 »; *e il quarto periodo è sostituito dal seguente:* « Le autovetture nonchè gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonchè con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonchè per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi »;

al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole: « erariali e regionali » *sono sostituite dalle seguenti:* « erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 12-*bis*. Le riduzioni previste dal comma 2-*ter* dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si intendono applicabili anche ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 ».

All'articolo 66:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « Gli stessi atti » *sono inserite le seguenti:* « , nonchè gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992, »;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai princìpi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;

b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;

c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* si applicano a partire dal 1° gennaio 1993»;

al comma 8, capoverso 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c*-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi»;

al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La determinazione della quota *A)* di cui al citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993 »;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-*bis*. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste dall'articolo 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, nè devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi»;

al comma 10, lettera b), *numero* 1) , *capoverso, le parole:* « 1° ottobre 1993 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1° gennaio 1994 »;

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, 30 giugno 1993, n. 213, nonchè nel presente articolo, nella parte in cui sostituiscono l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche qualora non sia stata esercitata l'opzione prescritta dalle disposizioni stesse. In tale caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione annuale relativa al 1993.

10-*ter*. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, settimo comma, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 1994";

b) all'articolo 17, primo comma, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1994"»;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«22-*bis*. L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonchè alle aziende di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per le forniture di merci proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto. Il beneficio può essere revocato in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione».

All'articolo 69:

al comma 3, lettera a), *le parole*: «. Sono, altresì, abilitati» *sono sostituite dalle seguenti*: «. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati»; *dopo le parole:* « 29 settembre 1973, n. 600, » *sono inserite le seguenti:* « i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG »; *alla medesima lettera* a), *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 »;

al comma 3, lettera h), *numero 1), capoverso 2, le parole:* « o per le quali pendeva il termine alla data del 15 gennaio 1993, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, » *sono sostituite dalle seguenti:* « o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, »;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: **« ed i termini per la riassunzione decorrono dalla predetta data di entrata in vigore »;**

al comma 6, le parole: **« 14 dicembre 1931 »** *sono sostituite dalle seguenti:* **« 14 settembre 1931 ».**

AVVERTENZA

Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 7 dicembre 1993.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 3080)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro delle finanze (GALLO) il 30 agosto 1993.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 30 agosto 1993, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della commissione per le politiche comunitarie

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita, il 14 settembre 1993

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 ottobre 1993.

Esaminato dalla VI commissione il 14, 15, 21, 30 settembre 1993, 7 ottobre 1993

Esaminato in aula il 7, 12, 13, 14, 19 ottobre 1993 e approvato il 20 ottobre 1993

Senato della Repubblica (atto n 1584):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 22 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunita europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita, il 26 ottobre 1993.

Esaminato dalla 6ª commissione il 26, 27 ottobre 1993.

Esaminato in aula il 28 ottobre 1993 e approvato il 29 ottobre 1993

93G0507

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1993.

Nomina dei componenti la commissione straordinaria per la gestione del comune di Mazara del Vallo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mazara del Vallo è stato dichiarato decaduto con decreto del presidente della regione siciliana, datato 22 marzo 1993, per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri;

Visto che il predetto comune è gestito da un commissario straordinario nominato con il citato decreto;

Constatato che il territorio del comune di Mazara del Vallo è da tempo interessato dalla presenza di una cosca mafiosa, che opera illecite influenze ed interferenze sulla situazione politico-amministrativa locale;

Constatato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti della criminalità organizzata determina grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e impedisce il libero esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento del comune di Mazara del Vallo, si rende necessario l'intervento delle Stato mirato al ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1993, della quale è stato preventivamente informato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Mazara del Vallo, il cui consiglio è stato dichiarato decaduto con decreto del presidente della regione siciliana, è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Diego D'Amico, vice prefetto;

dott. Vincenzo Maria Pasqua, direttore di sezione;

dott. Valerio Valenti, direttore di sezione.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mazara del Vallo (Trapani), a seguito delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri, con decreto del presidente della regione siciliana, in data 22 marzo 1993, è stato dichiarato decaduto.

Il prefetto di Trapani, con relazione in data 20 settembre 1993, a conclusione di un accesso ispettivo operato presso il comune di Mazara del Vallo, ha evidenziato la sussistenza di gravi elementi di collegamento e di condizionamento tra la cessata amministrazione comunale e la criminalità locale, segnatamente con la cosca di Mariano Agate, che hanno impedito l'imparziale e libero svolgimento dell'attività dell'ente e compromesso gravemente il buon andamento dell'amministrazione comunale nonché il funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Dagli accertamenti svolti è, infatti, emerso che circa l'80% delle somme complessivamente destinate a finanziare gli appalti nel settore lavori pubblici è stato speso per i lavori eseguiti dalle imprese facenti capo a Paolo Lombardino, considerato il luogotenente del predetto capomafia.

È, inoltre, risultato che il Lombardino ha intrattenuto abituali rapporti con altri noti esponenti della mafia locale e che, già sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale, è stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Oltre che per il tramite del Lombardino, i condizionamenti e le infiltrazioni mafiose hanno potuto insinuarsi nell'amministrazione comunale di Mazara del Vallo per l'operato del consigliere comunale Giuseppe Burzotta.

Quest'ultimo figurava nell'organico del clan capeggiato da Mariano Agate ed entrambi, in data 9 luglio 1992, sono stati rinviati a giudizio per associazione a delinquere di stampo mafioso.

La connessione tra l'amministrazione comunale e l'organizzazione mafiosa dell'Agate sembra, poi, non essere estranea alla vicenda relativa ai fondi destinati alla riparazione degli edifici danneggiati dal terremoto del 1981, ammontati a centottantamiliardi di lire.

In sede giudiziaria sono state, altresì, riscontrate gravi irregolarità commesse dall'amministrazione nell'espletamento di gare per il conferimento del servizio di rimozione dei rifiuti. Per tali circostanze sono stati rinviati a giudizio, oltre a pubblici amministratori e funzionari comunali, anche Pietro Giacalone e Sebastiano Aguanno, titolari di un'impresa, entrambi legati da vincoli di parentela con Salvatore Tumbarello, noto braccio destro di Mariano Agate.

I fatti rappresentati evidenziano come gli amministratori del comune di Mazara del Vallo siano stati fortemente condizionati nelle proprie scelte, subordinate ad interessi di parte, e, conseguentemente, come sia risultato compromesso il buon andamento di quella amministrazione comunale nonché il corretto funzionamento dei servizi ad essa affidati.

La situazione è tale da recare pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica..

Infatti, in relazione alle gravi carenze registrate nei principali servizi del comune, alla grave situazione politico-amministrativa, sulla quale hanno inciso le scelte e le illecite influenze operate dalla criminalità organizzata, si sono determinate condizioni lesive degli interessi costituzionalmente garantiti della comunità amministrata.

In particolare, il consolidato sistema di abusi e favoritismi ha impedito ed impedisce il libero esercizio dei diritti civili contribuendo a diffondere un clima di tensione emotiva e di sottomissione nella popolazione di Mazara del Vallo.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica del territorio del comune di Mazara del Vallo, mediante provvedimenti incisivi dello Stato, che rispondano all'esigenza di evitare, con un rinnovo elettorale nel breve periodo, il riprodursi di una compagine politico-amministrativa collegata al fenomeno criminale.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni per l'applicazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e visto, altresì, che il prefetto di Trapani, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta normativa, ha dato avvio, con la relazione sopracitata, alla relativa procedura, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Mazara del Vallo e la conseguente nomina della commissione straordinaria, per restituire fiducia nelle istituzioni e garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa dell'ente alle esigenze della collettività.

Roma, 16 ottobre 1993

Il Ministro: MANCINO

93A6045

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 1993.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, che dispone che ogni concorso pronostici è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto ministeriale del 20 luglio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 30 luglio 1979), modificato con decreti ministeriali del 9 dicembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981), del 7 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 7 marzo 1983), del 30 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984), del 29 maggio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985), del 16 dicembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985), del 27 settembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1988) e del 28 dicembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1991);

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.):

Dopo l'art. 16 si aggiunge il seguente articolo:

«Art. 16-*bis*. — La partecipazione al concorso può risultare da apposite schede distribuite dall'Ente gestore convalidabili mediante macchine validatrici elettroniche. Su tali schede viene indicato l'ordine progressivo delle corse da pronosticare e che fanno riferimento al programma del concorso pubblicato sull'organo ufficiale.

La scheda è composta da due sezioni. La prima, suddivisa in quattro colonne e destinata alla marcatura, contiene per ogni evento da pronosticare, tre riquadri contrassegnati rispettivamente dai segni 1, X, 2 corrispondenti ai gruppi nei quali sono suddivisi i cavalli della corsa oggetto del pronostico. Il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione, nell'apposito riquadro, in corrispondenza dell'evento da pronosticare, di segno idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina. Il pronostico deve essere formulato marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni, il segno 1 oppure X oppure 2, indicandosi con detta marcatura il corrispondente gruppo 1, X, 2 nel quale figura incluso il cavallo che si intende pronosticare.

La seconda sezione è destinata alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riprodurrà in chiaro i segni 1, X, 2 derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nella corrispondente colonna della prima sezione.

Sulla medesima scheda è ammessa l'effettuazione di giocate singole e/o sistemistiche integrali di cui all'art. 17 da un minimo di 2 ad un massimo di 16.384 colonne.

Una colonna singola si compila marcando uno solo dei tre segni di pronostico prestampati in corrispondenza di ciascuno degli eventi. Una giocata sistemistica integrale si compila marcando per ogni evento da pronosticare un pronostico fisso ed almeno una variante doppia.

La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nella apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premerà l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice nella seconda sezione della scheda, oltre che dai segni dei pronostici effettuati, anche dai seguenti dati: codice di controllo, numero di concorso, data del concorso, codice di zona, codice di ricevitoria, codice della validatrice, numero di colonne convalidate e numero progressivo della giocata.

A tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico 1, X, 2 stampati dalla macchina validatrice sulla scheda.

All'atto del ritiro della scheda convalidata il giocatore è tenuto a controllarla e, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina o di altre anomalie, ha la facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa restituzione al ricevitore della scheda predetta.

È consentita la stampa e la convalida, realizzate dalla macchina validatrice su speciali schede prive dei riquadri di marcatura, di giocate generate dalla stessa macchina validatrice o da un computer ad essa collegato. All'atto del ritiro di tale scheda, il giocatore è tenuto ad accertare l'esatta convalida delle colonne in essa stampate.

Dopo la convalida, il partecipante ritira la scheda convalidata, che deve essere da lui custodita con ogni cura e diligenza costituendo documento valido per il ritiro dei premi. Tutti i dati trascritti dalla macchina validatrice sulla scheda giocata e convalidata vengono registrati nella memoria interna della stessa validatrice ed in una seconda carta memoria estraibile e successivamente trasmessi, all'ora stabilita dall'ente gestore, via linea telefonica all'elaboratore zonale di competenza.

L'elaboratore zonale, ubicato in una apposito centro elaborazione dati, provvederà a trasferire, previ gli opportuni controlli, tutti i dati ricevuti su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili che, consegnati alla commissione di zona prima dell'inizio delle corse costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso. Le disposizioni del presente regolamento previste per le giocate convalidate con bollini, se non incompatibili, si applicano alle giocate di cui al presente articolo».

Dopo l'art. 20 si aggiunge il seguente articolo:

«Art. 20-*bis*. — È consentita la partecipazione al concorso con giocate da sistema a riduzione logica per accoppiate, con un minimo di 2 ad un massimo di 16.384 colonne, utilizzando le apposite schede distribuite dall'ente gestore e convalidabili mediante macchine elettroniche. Su tali schede viene indicato l'ordine progressivo delle corse da pronosticare e che fanno riferimento al programma del concorso pubblicato dall'organo ufficiale.

La scheda è composta da due sezioni. La prima, suddivisa in nove colonne e destinata alla marcatura contiene i riquadri, per ogni corsa da pronosticare, contrassegnati con i nove possibili accoppiamenti, a due a due, ottenibili con i seguenti segni 1, X, 2. La scelta degli accoppiamenti viene effettuata dal giocatore marcando, senza correzioni o alterazioni e contraddizioni, i riquadri relativi alle accoppiate prescelte e realizzando così la giocata a riduzione logica soggetta alle norme di cui agli articoli 19 e 20.

La seconda sezione è destinata alla convalida ed alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riprodurrà in sequenza gli accoppiamenti derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nei riquadri della prima sezione.

Le disposizioni e procedure previste dall'art. 16-*bis* sono valide per le giocate di cui al presente articolo».

Art. 23 - si aggiunge il seguente comma:

«Per le giocate convalidate elettronicamente, prima dell'ora di inizio delle corse, vengono depositati negli archivi di cui al primo comma del presente articolo i dischi ottici, scrivibili una sola volta e non modificabili, di cui all'art. 16-*bis*. In caso di parziale o totale impossibilità di registrazione delle giocate su dischi ottici, saranno archiviati, previa verbalizzazione, le carte memoria e/o i tabulati stampati dall'elaboratore zonale contenenti l'elenco di tutte le giocate registrate i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso. Le operazioni di deposito e custodia sono controllate e sorvegliate dalla commissione di zona che verbalizza il numero complessivo delle colonne convalidate ed il numero delle colonne annullate».

Art. 24 - si aggiunge il seguente comma:

«Per le giocate convalidate elettronicamente concorrono alla determinazione dei vincenti le matrici registrate sui dischi ottici e/o nelle carte memoria estraibili e/o tabulati custoditi nell'archivio a norma dell'art. 23 e contenenti in maniera non equivocabile l'esatto pronostico».

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Conosciuti i risultati delle corse formanti oggetto delle giocate, l'ufficio di ogni sede di zona del gestore provvede ad individuare, mediante l'esame dei tagliandi n. 2 (spoglio) e/o mediante elaborazione elettronica dei dati registrati nella memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi sono colonne che possono essere dichiarate vincenti comunicandone i dati alla commissione di zona. La commissione di zona, previa constatazione dell'integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio medesimo i tagliandi n. 3 (matrice), delle schede come sopra individuate e in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina i tagliandi n. 3 (matrice), recanti colonne vincenti.

Per le giocate convalidate elettronicamente la commissione di zona estrae dall'archivio i dischi ottici e le eventuali carte memoria, inserisce la colonna vincente in apposito elaboratore e provvede alla stampa delle schede che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rileverà le giocate recanti colonne vincenti.

Dopo il controllo, la commissione di zona provvede alla collocazione dei tagliandi e/o dischi ottici e/o carte memoria e/o tabulati nell'archivio ed alla chiusura e sigillatura dell'archivio stesso, che potrà essere riaperto per le necessità di successiva giornata di concorso solamente dopo la scadenza del termine dei reclami menzionato all'art. 30.

Le operazioni della commissione di zona vengono svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'Amministrazione finanziaria e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegati i tagliandi n. 3 (matrice) vincenti e l'elenco delle schede vincenti convalidate elettronicamente».

Art. 26 - si aggiunge il seguente comma:

«Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano anche alle giocate convalidate elettronicamente nel caso non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici e qualora non fosse possibile depositare negli archivi la carta memoria di ricevitoria od il tabulato con l'elenco delle giocate registrate dal centro zonale».

Art. 27 - dopo le parole «ove in qualiasi momento accertino la mancanza di un tagliando n. 3 (matrice)» si aggiungono le seguenti: «o, nel caso di giocate convalidate elettronicamente, la mancata trasmissione o ricezione delle giocate via telefonica o delle carte memoria estraibili».

Art. 29 - dopo le parole «di tutti i tagliandi n. 3 (matrice)» si aggiungono le seguenti: «e delle schede convalidate dalle macchine validatrici».

Art. 30 - al primo comma, dopo le parole «che si ritenga vincitore con un tagliando» si aggiungono le seguenti: «o scheda convalidata elettronicamente».

Dopo le parole «tagliando n. 1 (figlia) della scheda di partecipazione al concorso» si aggiungono le seguenti: «o dalla scheda convalidata dalla macchina validatrice».

Al terzo comma, dopo le parole «la parte figlia della scheda di partecipazione» si aggiungono le seguenti: «oppure la scheda convalidata dalla macchina validatrice».

Art. 35 - è sostituito dal seguente:

«Qualora, prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 25 dovesse verificarsi la distribuzione totale o parziale dei tagliandi n. 3 (matrice) ricevuti e custoditi, i tagliandi n. 3 (matrice) distrutti saranno dichiarati esclusi dal concorso ed i relativi partecipanti avranno diritto solamente al rimborso della posta giocata al netto dei tributi spettanti sulla stessa allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle giocate convalidate elettronicamente qualora dovesse verificarsi la totale o parziale distruzione dei dischi ottici, delle carte memoria e dei tabulati ricevuti e custoditi. La medesima norma sarà applicata qualora, all'inizio delle operazioni soprammenzionate, dovesse essere riscontrata la non integrità dell'archivio o dei suoi sigilli.

Ove le ipotesi di cui al comma precedente dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 25 saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1993

Il Ministro: GALLO

93A6016

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 settembre 1993

Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia in ordine al ervizio finanziario del prestito obbligazionario della Repubblica taliana per l'importo di $ USA 2 miliardi FRN scadente nel 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto n. 100718 dell'8 giugno 1993, ubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 993, modificato dal decreto n. 100819 del 23 giugno 993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 iglio 1993, con il quale — ai sensi e per gli effetti ell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive iodificazioni — si è disposta un'emissione sul mercato iternazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 2.000 iilioni (duemilamilioni) di dollari USA, ad un tasso di iteresse pari al tasso LIBOR in dollari USA a tre mesi iaggiorato dello 0,25%, scadente nel 1998;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei titoli saranno effettuati in dollari USA dalla banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente la Morgan Guaranty Trust di New York.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10 (ora New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno di New York, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del tasso di interesse conteggiato e comunicato — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1993 — dal «Fiscal Agent» e del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione. Tale ammontare in lire verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.

I fondi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con accreditamento in conto. Le somme saranno accreditate in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di USD 2.000 milioni, emissione 29 giugno 1993».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario dei dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente.

Art. 3.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dell'accordo sopra menzionato.

Inoltre verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire 10 milioni, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di giugno di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 29 giugno 1994.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi trimestrali di scadenza 29 settembre 1993, determinati sulla base del tasso di interesse variabile pari al LIBOR in dollari USA a tre mesi maggiorato dello 0,25%, comunicato dalla menzionata «Banca Agente».

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1994, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in dollari non utilizzati e a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale

Art 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, devono intendersi esenti da imposte di registro, di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative

Art 7.

Le spese di cui al precedente art 3 faranno carico al cap 4435 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1994 è prevedibilmente di L. 12 000 000

Il presente decreto verra inviato alla Ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6046

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 ottobre 1993.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato».

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Cortese dell'Alto Monferrato» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1992 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'acidità totale del vino «Cortese dell'Alto Monferrato», ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi;

Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e delle foreste della regione Piemonte sulla richiesta in questione;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» previsto nella misura del 6 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, così come ultimamente modificato con decreto ministeriale 26 giugno 1992, è modificato nella misura del 5 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1993

Il Ministro: DIANA

93A5996

DECRETO 13 ottobre 1993

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerno del Massico bianco».

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Falerno del Massico» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione,

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto della tipologia di vino «Falerno del Massico bianco», ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi;

Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e delle foreste della regione Campania sulla richiesta in questione;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata «Falerno del Massico bianco» previsto nella misura del 18 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, così come ultimamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989, è modificato nella misura del 15 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1993

Il Ministro DIANA

93A5997

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Rimini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 252, che istituisce la provincia di Rimini;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia;

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'ordine dei farmacisti nella nuova provincia di Rimini;

Ritenuto a tal fine di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei farmacisti dell'ordine provinciale di Forlì e residenti nei comuni facenti parte della nuova provincia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio;

Ritenuto di fissare la data di convocazione della assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali ed in adesione alla indicazione della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative;

Decreta:

1. È costituito l'ordine dei farmacisti della provincia di Rimini, con sede in Rimini, capoluogo della provincia.

2. È nominata una commissione straordinaria di tre farmacisti iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Forlì e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Rimini, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Rimini per il triennio 1994-1996 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

3. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

4. La commissione straordinaria è così composta:

Cesetti dott. Gianfranco, nato il 7 maggio 1942 a Milano;

Fabbri dott.ssa Chiara, nata il 18 aprile 1958 a Forlì;

Venturini Biondi dott. Bruno, nato il 28 ottobre 1939 a Imola.

5. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Forlì e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale, d'intesa con il presidente del predetto ordine, dell'organizzazione amministrativa dell'ordine stesso.

6. Il presidente dell'ordine provinciale di Forlì curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6019

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Lecco.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, che istituisce la provincia di Lecco;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia;

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'ordine dei farmacisti nella nuova provincia di Lecco;

Ritenuto a tal fine di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei farmacisti dell'ordine provinciale di Como e residenti nei comuni facenti parte della nuova provincia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio;

Ritenuto di fissare la data di convocazione della assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali ed in adesione alla indicazione della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative;

Decreta:

1. È costituito l'ordine dei farmacisti della provincia di Lecco, con sede in Lecco, capoluogo della provincia.

2. È nominata una commissione straordinaria di tre farmacisti iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Como e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Lecco, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Lecco per il triennio 1994-1996 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

3. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

4. La commissione straordinaria è così composta:

Gerosa dott. Giovanni, nato il 2 marzo 1940 a Lecco;

Neri dott. Gianclaudio, nato il 13 ottobre 1936 a Tizzano Val Parma;

Riva dott. Alberto, nato il 2 giugno 1957 a Lecco.

5. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Como e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale, d'intesa con il presidente del predetto ordine, dell'organizzazione amministrativa dell'ordine stesso.

6. Il presidente dell'ordine provinciale di Como curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6020

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Crotone.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 249, che istituisce la provincia di Crotone;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia;

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'ordine dei farmacisti nella nuova provincia di Crotone;

Ritenuto a tal fine di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei farmacisti dell'ordine provinciale di Catanzaro e residenti nei

comuni facenti parte della nuova provincia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio;

Ritenuto di fissare la data di convocazione della assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali ed in adesione alla indicazione della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative;

Decreta:

1. È costituito l'ordine dei farmacisti della provincia di Crotone, con sede in Crotone, capoluogo della provincia.

2. È nominata una commissione straordinaria di tre farmacisti, iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Catanzaro e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Crotone, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Crotone per il triennio 1994-1996 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

3. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

4. La commissione straordinaria è così composta:

Bianchi dott. Albino, nato il 18 aprile 1935 a Crotone;

De Vennera dott. Giuseppe, nato il 30 marzo 1933 a Crotone;

Gualtieri dott. Giuseppe Angelo, nato il 4 giugno 1924 a Savelli.

5. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Catanzaro e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale, d'intesa con il presidente del predetto ordine, dell'organizzazione amministrativa dell'ordine stesso.

6. Il presidente dell'ordine provinciale di Catanzaro curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6021

DECRETO 8 ottobre 1993

Costituzione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 253, che istituisce la provincia di Vibo Valentia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia;

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'ordine dei farmacisti nella nuova provincia di Vibo Valentia;

Ritenuto a tal fine di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei farmacisti dell'ordine provinciale di Catanzaro e residenti nei comuni facenti parte della nuova provincia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio;

Ritenuto di fissare la data di convocazione della assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali ed in adesione alla indicazione della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative;

Decreta:

1. È costituito l'ordine dei farmacisti della provincia di Vibo Valentia, con sede in Vibo Valentia, capoluogo della provincia.

2. È nominata una commissione straordinaria di tre farmacisti, iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Catanzaro e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Vibo Valentia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Vibo Valentia per il triennio 1994-1996 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

3. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

4. La commissione straordinaria è così composta:

Buccarelli dott. Vincenzo, nato l'11 giugno 1948 a Vibo Valentia;

De Fina dott. Massimo, nato il 20 aprile 1950 a Sant'Onofrio;

Monteleone dott. Domenico Maurizio Antonio Maria, nato il 27 marzo 1958 a Cessaniti.

5. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Catanzaro e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale, d'intesa con il presidente del predetto ordine, dell'organizzazione amministrativa dell'ordine stesso.

6. Il presidente dell'ordine provinciale di Catanzaro curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6022

DECRETO 8 ottobre 1993

Costituzione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Prato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 254, che istituisce la provincia di Prato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia;

Ritenuto di procedere alla costituzione dell'ordine dei farmacisti nella nuova provincia di Prato;

Ritenuto a tal fine di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei farmacisti dell'ordine provinciale di Firenze e residenti nei comuni facenti parte della nuova provincia, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio;

Ritenuto di fissare la data di convocazione della assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali ed in adesione alla indicazione della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative;

Decreta:

1. È costituito l'ordine dei farmacisti della provincia di Prato, con sede in Prato, capoluogo della provincia.

2. È nominata una commissione straordinaria di tre farmacisti, iscritti all'albo dell'ordine provinciale di Firenze e residenti nei comuni facenti parte della provincia di Prato, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Prato per il triennio 1994-1996 e di amministrare l'ordine fino all'elezione del consiglio.

3. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

4. La commissione straordinaria è così composta:

Lazzeri dott.ssa Fiorita, nata il 9 agosto 1940 a Poggibonsi;

Pozzuto dott. Pasquale, nato il 31 gennaio 1956 a Compomarino;

Tercinod dott. Mario, nato il 3 febbraio 1934 a Nabeul (Tunisia).

5. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Firenze e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale, d'intesa con il presidente del predetto ordine, dell'organizzazione amministrativa dell'ordine stesso.

6. Il presidente dell'ordine provinciale di Firenze curerà la notifica del presente decreto ai membri della commissione straordinaria e fornirà agli stessi la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6023

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei farmacisti delle province di Milano e di Lodi.

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie,

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia, ovvero, se il numero dei sanitari sia esiguo o se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico sociale o demografico, la possibilità per il Ministro della sanità di disporre, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e gli ordini interessati, che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 249, che istituisce la provincia di Lodi;

Rilevato che la nuova provincia è costituita da comuni già facenti parte della provincia di Milano;

Ritenuto che il numero dei farmacisti residenti nella nuova provincia di Lodi sia esiguo in relazione anche all'esigenza di garantire una gestione efficiente ed economica degli ordini;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione di un ordine che abbia per circoscrizione il territorio delle due province di Milano e di Lodi;

Ritenuto, conseguentemente, di estendere la circoscrizione dell'ordine provinciale di Milano alla provincia di Lodi e di modificare la denominazione dell'ordine stesso;

Ritenuto di individuare quale sede del nuovo ordine interprovinciale la città di Milano;

Acquisito al riguardo il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Milano;

Ritenuto pertanto di sciogliere il consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Milano e di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei farmacisti del predetto ordine, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine interprovinciale di Milano e Lodi e di amministrare l'ordine interprovinciale fino all'elezione del consiglio;

Ritenuto di fissare la data di convocazione dell'assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative:

Decreta:

1. La circoscrizione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Milano comprende anche la provincia di Lodi.

2. L'ordine dei farmacisti della provincia di Milano assume la denominazione di «Ordine dei farmacisti delle province di Milano e di Lodi» ed ha sede in Milano.

3. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Milano è sciolto ed è nominata una commissione straordinaria di tre farmacisti iscritti all'albo del predetto ordine, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine interprovinciale di Milano e di Lodi, per il triennio 1994-1996, di curare ogni altro adempimento connesso all'istituzione dell'ordine interprovinciale nonché di amministrare l'ordine stesso fino all'elezione del consiglio.

4. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

5. La commissione straordinaria è così composta:

Alidosi dott. Renzo, nato il 22 luglio 1927 a Romagnese, residente a Milano, via Cavezzali, 8/*a*;

Fiorentini dott. Luciano, nato il 10 agosto 1931 a Cagliari, residente a Milano, via Verona, 11;

De Micheli dott.ssa Carla, nata il 14 febbraio 1928 a Oliveto Lario, residente a Corno Giovine, viale Kennedy, 14.

6. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Milano e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale del personale, dei locali, dei mezzi e dell'organizzazione amministrativa del predetto ordine.

7. Il prefetto di Milano curerà la notifica del presente decreto al presidente dell'ordine di Milano ed ai membri della commissione straordinaria.

8. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6024

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei farmacisti delle province di Vercelli e di Biella.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia, ovvero, se il numero dei sanitari sia esiguo o se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico sociale o demografico, la possibilità per il Ministro della sanità di disporre, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e gli ordini interessati, che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 248, che istituisce la provincia di Biella;

Rilevato che la nuova provincia è costituita da comuni già facenti parte della provincia di Vercelli;

Ritenuto che il numero dei farmacisti residenti nelle due province di Vercelli e di Biella sia esiguo in relazione all'esigenza di garantire una gestione efficiente ed economica degli ordini;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione di un ordine che abbia per circoscrizione il territorio delle due province di Vercelli e di Biella.

Ritenuto, conseguentemente, di estendere la circoscrizione dell'ordine provinciale di Vercelli alla provincia di Biella e di modificare la denominazione dell'ordine stesso;

Ritenuto di individuare quale sede del nuovo ordine interprovinciale la città di Vercelli;

Acquisito al riguardo il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Vercelli;

Ritenuto pertanto di sciogliere il consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Vercelli e di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato

decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei farmacisti del predetto ordine, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine interprovinciale di Vercelli e Biella e di amministrare l'ordine interprovinciale fino all'elezione del consiglio.

Ritenuto di fissare la data di convocazione dell'assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative;

Decreta:

1. La circoscrizione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Vercelli comprende anche la provincia di Biella.

2. L'ordine dei farmacisti della provincia di Vercelli assume la denominazione di «Ordine dei farmacisti delle province di Vercelli e di Biella» ed ha sede in Vercelli.

3. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Vercelli è sciolto ed è nominata una commissione straordinaria di tre farmacisti iscritti all'albo del predetto ordine, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine interprovinciale di Vercelli e di Biella, per il triennio 1994-1996, di curare ogni altro adempimento connesso all'istituzione dell'ordine interprovinciale nonché di amministrare l'ordine stesso fino all'elezione del consiglio.

4. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

5. La commissione straordinaria è così composta:

Perotti Nigra dott.ssa Anna Rosa, nata il 21 aprile 1945 a Ivrea, residente a Biella, via Repubblica, 39;

Ravera dott. Franco, nato il 25 novembre 1931 a Vercelli, residente a Vercelli, via Agordat, 5;

Bruna dott. Franco, nato il 16 febbraio 1952 a Vercelli, residente a Saluggia, via Ponte Rocca, 9.

6. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Vercelli e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale del personale, dei locali, dei mezzi e dell'organizzazione amministrativa del predetto ordine.

7. Il prefetto di Vercelli curerà la notifica del presente decreto al presidente dell'ordine di Vercelli ed ai membri della commissione straordinaria.

8. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6025

DECRETO 8 ottobre 1993.

Costituzione dell'ordine dei farmacisti delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie;

Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946 che prevede la costituzione dell'ordine in ogni provincia, ovvero, se il numero dei sanitari sia esiguo o se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico sociale o demografico, la possibilità per il Ministro della sanità di disporre, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e gli ordini interessati, che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, che istituisce la provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

Rilevato che la nuova provincia è costituita da comuni già facenti parte della provincia di Novara;

Ritenuto che il numero dei farmacisti residenti nella nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola sia esiguo in relazione anche all'esigenza di garantire una gestione efficiente ed economica degli ordini;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione di un ordine che abbia per circoscrizione il territorio delle due province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;

Ritenuto, conseguentemente, di estendere la circoscrizione dell'ordine provinciale di Novara alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola e di modificare la denominazione dell'ordine stesso,

Ritenuto di individuare quale sede del nuovo ordine interprovinciale la città di Novara;

Acquisito al riguardo il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e dell'ordine provinciale dei farmacisti di Novara;

Ritenuto pertanto di sciogliere il consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Novara e di nominare, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo n. 233/1946, una commissione straordinaria di tre membri, composta da iscritti all'albo dei farmacisti del predetto ordine, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine interprovinciale di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola e di amministrare l'ordine interprovinciale fino all'elezione del consiglio.

Ritenuto di fissare la data di convocazione dell'assemblea per il mese di novembre dell'anno in corso, come previsto per il rinnovo degli organi di tutti gli ordini provinciali;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative;

Decreta:

1. La circoscrizione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Novara comprende anche la provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

2. L'ordine dei farmacisti della provincia di Novara assume la denominazione di «Ordine dei farmacisti delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola» ed ha sede in Novara.

3. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale di Novara è sciolto ed è nominata una commissione straordinaria di tre farmacisti iscritti all'albo del predetto ordine, con l'incarico di convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dell'ordine interprovinciale di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, per il triennio 1994-1996, di curare ogni altro adempimento connesso all'istituzione dell'ordine interprovinciale nonché di amministrare l'ordine stesso fino all'elezione del consiglio.

4. L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo deve essere convocata entro il mese di novembre 1993.

5. La commissione straordinaria è così composta:

Picchio dott. Paolo, nato il 29 aprile 1928 ad Alessandria, residente a Castelletto Ticino, via Marconi, 1;

Martelli dott. Aldo, nato l'11 luglio 1939 a Novara, residente a Novara, via Righi, 16;

Camisani dott. Giuseppe, nato il 5 febbraio 1951 a Pavia, residente a Crevoladossola, via Sempione, 43.

6. La commissione straordinaria opera presso la sede dell'ordine provinciale di Novara e, per lo svolgimento del proprio incarico, si avvale del personale, dei locali, dei mezzi e dell'organizzazione amministrativa del predetto ordine.

7. Il prefetto di Novara curerà la notifica del presente decreto al presidente dell'ordine di Novara ed ai membri della commissione straordinaria.

8. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A6026

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(*1ª pubblicazione*) Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale dalla ricevuta: 487 Mod. 25 A. - Data: 8 novembre 1989 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande Roma. — Intestazione: Cassa di risparmio di Civitavecchia. — Titoli del debito pubblico. nominativi 3. — Capitale L. 1.500 000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

93A6004

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 28 ottobre 1993

Dollaro USA	1642,60
ECU	1861,07
Marco tedesco	973,11
Franco francese	277,98
Lira sterlina	2426,61
Fiorino olandese	866,53
Franco belga	44,920
Peseta spagnola	12,164
Corona danese	241,47
Lira irlandese	2295,53
Dracma greca	6,796
Escudo portoghese	9,445
Dollaro canadese	1243,73
Yen giapponese	15,122
Franco svizzero	1103,30
Scellino austriaco	138,35
Corona norvegese	223,01
Corona svedese	201,05
Marco finlandese	283,35
Dollaro australiano	1098,41

93A6089

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 3 agosto 1993 concernente: «Approvazione dei programmi di ristrutturazione di alcune unità minerarie». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 18 ottobre 1993).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 14, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al penultimo capoverso, dove è scritto: «Ai fini dell'attuazione degli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario determinati dal CIPE con deliberazione del 4 *novembre* 1990», si legga: «Ai fini dell'attuazione degli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario determinati dal CIPE con deliberazione del 4 *dicembre* 1990».

93A6068

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivèndita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189